



REGOLAMENTO COMUNALE

DI

MAROGGIA

del 1° gennaio 2013

INDICE

Preambolo

Premessa

TITOLO I

Nome del Comune – Designazione delle frazioni – Stemma - Sigillo comunale - Gonfalone

- Art. 1 Nome
- Art. 2 Specificazione
- Art. 3 Sigillo - Stemma
- Art. 4 Gonfalone

TITOLO II

Organizzazione politica

CAPITOLO I

Gli organi del Comune

- Art. 5 Organi

CAPITOLO II

L'Assemblea comunale

- Art. 6 Composizione
- Art. 7 Attribuzioni

CAPITOLO III

Il Consiglio comunale

- Art. 8 Istituzione
- Art. 9 Elezione
- Art. 10 Dimissioni e rinuncia alla carica
- Art. 11 Attribuzioni
- Art. 12 Seduta costitutiva
- Art. 13 Ufficio presidenziale
- Art. 14 Sessioni ordinarie
- Art. 15 Sessioni straordinarie
- Art. 16 Luogo
- Art. 17 Modo di convocazione
- Art. 18 Frequenza - sanzioni
- Art. 19 Riconvocazioni
- Art. 20 Funzionamento e partecipazione del Municipio
- Art. 21 Pubblicità del Consiglio comunale
- Art. 22 Messaggi municipali - rapporti
- Art. 23 Urgenze ed emendamenti
- Art. 24 Sistema di voto
- Art. 25 Quoziente di voto
- Art. 26 Entrata in materia
- Art. 27 Votazioni
- Art. 28 Revoca di risoluzioni

- Art. 29 Casi di collisione
- Art. 30 Verbale
- Art. 31 Pubblicazioni delle risoluzioni
- Art. 32 Interrogazioni
- Art. 33 Interpellanze
- Art. 34 Mozioni
- Art. 35 Referendum
- Art. 36 Iniziativa

CAPITOLO IV

I Gruppi del Consiglio comunale

- Art. 37 Requisiti
- Art. 38 Costituzione
- Art. 39 Finanziamento pubblico gruppi politici

CAPITOLO V

Le Commissioni

- Art. 40 Commissioni
- Art. 41 Validità delle sedute - quorum
- Art. 42 Rappresentanza proporzionale
- Art. 43 Commissione Gestione
- Art. 44 Commissione Petizioni
- Art. 45 Commissione Opere pubbliche
- Art. 46 Ispezione degli atti
- Art. 47 Obbligo di discrezione
- Art. 48 Rapporti

CAPITOLO VI

Il Municipio

- Art. 49 Composizione
- Art. 50 Seduta costitutiva
- Art. 51 Nomine e decisioni d'inizio legislatura
- Art. 52 Competenze generali
- Art. 53 Attribuzioni
- Art. 54 Competenze delegate
- Art. 55 Competenza a delegare
- Art. 56 Tasse e indennità speciali
- Art. 57 Sedute
- Art. 58 Funzionamento
- Art. 59 Spese correnti non preventivate
- Art. 60 Lavori e forniture
- Art. 61 Verbale
- Art. 62 Criteri di comportamento

CAPITOLO VII
Il Sindaco

Art. 63 Competenze

CAPITOLO VIII
Dicasteri, commissioni e delegazioni

Art. 64 Dicasteri
Art. 65 Delegazioni e commissioni
Art. 66 Commissioni speciali
Art. 67 Dichiarazione fedeltà
Art. 68 Organo peritale di controllo

TITOLO III
I dipendenti comunali

Art. 69 Dipendenti in genere
Art. 70 Rapporti d'impiego
Art. 71 Dichiarazione di fedeltà
Art. 72 Obblighi e doveri di servizio
Art. 73 Segretario comunale
Art. 74 Incompatibilità
Art. 75 Il perito

TITOLO IV

Onorari, stipendi, diaria e indennità

Art. 76 Emolumenti

TITOLO V

Gestione finanziaria e contabilità

Art. 77 Piano finanziario
Art. 78 Preventivi e consuntivi
Art. 79 Norme per la gestione finanziaria e la contabilità
Art. 80 Moltiplicatore
Art. 81 Messaggi per investimenti
Art. 82 Diritto di firma

TITOLO VI
I beni comunali
CAPITOLO I
Disposizioni generali

- Art. 83 Definizione
- Art. 84 Suddivisione
- Art. 85 Amministrazione
- Art. 86 Alienazioni - Locazioni
- Art. 87 Titolo di acquisizione ed estensione

CAPITOLO II
Utilizzo dei beni amministrativi

- Art. 88 Uso comune
- Art. 89 Uso speciale

CAPITOLO III
Tasse

- Art. 90 Ammontare

CAPITOLO IV
Fideiussioni e mutui – divieti – prestazioni obbligatorie

- Art. 91 Fideiussioni e mutui
- Art. 92 Divieti
- Art. 93 Prestazioni obbligatorie

TITOLO VII
Ordine pubblico

- Art. 94 Norma generale
- Art. 95 Rumori molesti : divieto
- Art. 96 Quietè notturna
- Art. 97 Lavori rumorosi
- Art. 98 Lavori festivi e notturni
- Art. 99 Lavori agricoli e giardinaggio
- Art. 100 Canapa
- Art. 101 Esercizi pubblici
- Art. 102 Esercizio della prostituzione
- Art. 103 Ballo e manifestazioni ricreative
- Art. 104 Funzioni religiose : rispetto

TITOLO VIII

Polizia locale

CAPITOLO I

Lavori – manomissioni e danneggiamenti – affissioni – sgombero neve

- Art. 105 Lavori stradali
- Art. 106 Manomissioni e danneggiamenti
- Art. 107 Affissioni
- Art. 108 Siepi e muri di cinta
- Art. 109 Costruzioni pericolanti
- Art. 110 Gronde e paraneve
- Art. 111 Servizio calla neve
- Art. 112 Polizia mortuaria

CAPITOLO II

Polizia sanitaria – animali

- Art. 113 Generalità
- Art. 114 Rifiuti
- Art. 115 Lotta alla zanzara tigre
- Art. 116 Cani
- Art. 117 Ricoveri di animali
- Art. 118 Maltrattamenti
- Art. 119 Vago pascolo

CAPITOLO III

La circolazione

- Art. 120 Generalità
- Art. 121 Arredo urbano

TITOLO IX

Edilizia – protezione del paesaggio, dei beni culturali ed artistici

- Art. 122 Generalità
- Art. 123 Manutenzione dei fondi

TITOLO X

Pubblica educazione

- Art. 124 Generalità
- Art. 125 Componenti

TITOLO XI

Contravvenzioni e multe

- Art. 126 Ammontare della multa
- Art. 127 Rapporti e segnalazioni
- Art. 128 Procedura

TITOLO XII

Regolamenti – ordinanze – convenzioni – petizioni

- Art. 129 Regolamenti
- Art. 130 Ordinanze
- Art. 131 Esecuzione di compiti pubblici
- Art. 132 Petizioni

TITOLO XIII

Aziende municipalizzate

- Art. 133 Istituzione

TITOLO XIV

Disposizioni transitorie ed abrogative

- Art. 134 Entrata in vigore
- Art. 135 Abrogazioni



REGOLAMENTO DEL COMUNE DI MAROGGIA

Preambolo

Il Comune di Maroggia nell'ambito della propria riconosciuta autonomia ed al fine di promuovere gli scopi sanciti nel preambolo e negli articoli 2 e 73 della Costituzione federale nonché nel preambolo della Costituzione cantonale in materia di sviluppo sostenibile *si prefigge e si impegna:*

ad operare in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future;

a sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, protezione dell'ambiente ed efficienza energetica;

ad incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, culturale e naturale.

Premessa

Il presente regolamento comunale, compendia e integra la legge organica comunale (in seguito LOC), il regolamento di applicazione della LOC (in seguito RALOC) ed i relativi decreti di applicazione

TITOLO I

Nome del Comune – Designazione delle frazioni - Stemma – Sigillo comunale - Gonfalone

Nome

art. 1

Il nome del Comune è Maroggia

Specificazione

a) circoscrizione

art. 2

Maroggia è comune del Circolo del Ceresio, Distretto di Lugano confinante giurisdizionalmente con i Comuni di Arogno, Bissone, Melano, Rovio e Riva San Vitale.

b) frazioni il territorio giurisdizionale del Comune comprende la frazione di Piazza.

c) limiti territoriali I limiti territoriali sono quelli definiti dalla mappa catastale.

Sigillo – Stemma

art. 3

Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 30 e porta il nome del Comune e lo stemma che rappresenta: un asino sul ponte e che trasporta un sacco di farina.



L'adozione del sigillo è di competenza del Municipio.
I duplicati, realizzati nella forma dei timbri, hanno valore ufficiale.

Gonfalone

art. 4

Il gonfalone viene esposto in occasione delle sedute del Consiglio comunale, di votazioni ed elezioni comunali, feste nazionali e altri avvenimenti di importanza locale o regionale, ciò a discrezione del Municipio che al riguardo fissa uno specifico protocollo.

TITOLO II

Organizzazione politica

CAPITOLO I

Gli organi del Comune

Organi

art. 5

Gli organi del comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

CAPITOLO II

L'Assemblea comunale

Composizione

art. 6

L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.

Attribuzioni

art. 7

L'Assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio Comunale;
- b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo Regolamento.

CAPITOLO III

Il Consiglio comunale

Istituzione

art. 8

Il Consiglio comunale è composto da 20 membri.

Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale

La carica è obbligatoria.

L'incompatibilità è regolata dall'art. 43 cpv. 2 LOC.

Elezione

art. 9

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Dimissioni e
rinuncia alla carica

art. 10

Si richiamano gli art. 45 LOC e 15 RALOC.

Attribuzioni
a) in generale

art. 11

Si richiamano gli art. 13 e 42 LOC.

b) Consiglio comunale

Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni fissate dall'art. 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.

c) deleghe
al Municipio

Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di:

- 1) per spese d'investimento (art. 13 lett. e LOC) fino all'importo massimo corrispondente a quanto stabilito dal RALOC;
- 2) esecuzione di opere pubbliche sulla base dei preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino all'importo massimo corrispondente a quanto stabilito dal RALOC;
- 3) acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione dei beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino all'importo massimo corrispondente a quanto stabilito dal RALOC;

- 4) intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. I LOC) fino all'importo massimo corrispondente a quanto stabilito dal RALOC.

Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo fissato dall'art. 5 a RALOC.

Al Municipio è delegata competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 42 Costituzione cantonale (art. 147 Legge sull'esercizio dei diritti politici).

Seduta costitutiva
a) convocazione

art. 12
Si richiama l'art. 46 LOC.

b) dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle leggi

Si richiama l'art. 47 LOC.

Ufficio presidenziale

art. 13
La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'Ufficio presidenziale così composto:

- a) un Presidente;
- b) un primo Vice-Presidente;
- c) un secondo Vice-Presidente;
- d) due scrutatori.

a) supplenza

In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo o del secondo Vice-Presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori fossero assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente di seduta.

b) obbligatorietà

Le cariche non sono obbligatorie.

Sessioni ordinarie

art. 14
Il Consiglio comunale si raduna due volte in sessione ordinaria.

La prima sessione si apre il quarto lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. La seconda si apre il terzo lunedì di dicembre e si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

Il Presidente, d'intesa con il Municipio, può prorogare i termini di due mesi. Si richiama inoltre l'art. 49 cpv. 5 LOC.

Sessioni straordinarie

art. 15

Si richiama l'art. 50 LOC.

Luogo

art. 16

Le sedute si tengono, di regola, nella sala del Consiglio comunale. Di principio non devono protrarsi oltre le ore 23.00, riservata una decisione al riguardo di esclusiva competenza del Presidente del Consiglio comunale.

Modo di convocazione

art. 17

Si richiama l'art. 51 LOC.

Frequenza sanzioni

art. 18

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.

Riconvocazioni

art. 19

Si richiama l'art. 54 LOC.

Funzionamento e partecipazione del Municipio

art. 20.

Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto.

In caso di intervento del Presidente quale relatore o capogruppo, la seduta è diretta dal Vice-Presidente.

Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine:

- a) i relatori di maggioranza e minoranza;
- b) i commissari che hanno firmato con riserva;
- c) i portavoce dei gruppi;
- d) I singoli consiglieri a titolo individuale.

Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali.

Per il mantenimento dell'ordine, il comportamento del pubblico, l'esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26, 27 e 55 LOC.

Pubblicità del Consiglio comunale

art. 21

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

a) pubblico

Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

b) media	<p>Gli organi di informazione possono presenziare annunciandosi al Presidente prima della seduta. Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo preventivo consenso, previa consultazione dei Capi-gruppo.</p>
c) sedute informative	<p>Il Municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.</p> <p>Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione; il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.</p>
Messaggi municipali - rapporti	<p>art. 22</p> <p>Si richiamano gli art. 56, 57 e 71 LOC e 10, 11, 13 RALOC.</p> <p>E' data facoltà al Municipio di trasmettere i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del Consiglio comunale in formato elettronico ai consiglieri comunali che accettano tali modalità. I messaggi possono essere pubblicati sul sito internet del Comune.</p>
Urgenze ed emendamenti	<p>art. 23</p> <p>Si richiamano gli art. 38, 56 e 59 LOC e 14a RALOC.</p>
Sistema di voto	<p>art. 24</p> <p>Si richiama l'art. 60 LOC.</p> <p>Il consiglio comunale vota per alzata di mano. Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti. Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.</p> <p>Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano anche alle votazioni in materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomina di competenza.</p>
Quoziente di voto	<p>art. 25</p> <p>Si richiama l'art. 61 LOC.</p>
a) maggioranza semplice	<p>Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto di almeno un terzo dei membri del Consiglio.</p>
b) maggioranza assoluta	<p>Si richiama l'art. 61 cpv. 2 LOC.</p> <p>In caso di parità, nella risoluzione di cui all'art. 61 cpv. 1 LOC la votazione viene ripetuta nella seduta successiva: se il risultato è ancora di parità o se il numero di voti non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. I consiglieri esclusi in forza all'art. 29 non sono computati nel numero dei presenti.</p>

Entrata in materia	<p>art. 26 Il Presidente invita il/i relatore/i a leggere o commentare verbalmente il rapporto commissionale. Apre la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più consiglieri. In seguito, se del caso, apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito.</p> <p>La domanda di non entrata in materia o di rinvio deve essere votata prima di ogni altra proposta.</p>
Votazioni	<p>art. 27 Chiusa la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito si procede al voto.</p>
a) in generale	
b) eventuali	<p>Quando vi sono più proposte sull'oggetto si procede per votazioni eventuali ritenuto che l'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.</p> <p>Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.</p>
c) finale	<p>Ogni proposta, eseguite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</p>
d) regolamenti	<p>L'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.</p>
Revoca di risoluzioni	<p>art. 28 Si richiama l'art. 63 LOC.</p>
Casi di collisione	<p>art. 29 Si richiamano gli art. 64 e 32 LOC.</p>
Verbale	<p>art. 30 Si richiamano gli art. 24, 25, 62 LOC e 7 RALOC. Il riassunto delle discussioni e le dichiarazioni di voto vengono verbalizzati a parte e approvati nella seduta successiva.</p>
Pubblicazioni delle risoluzioni	<p>art. 31 Si richiama l'art. 74 LOC.</p>

Interrogazioni

art. 32

Ogni consigliere comunale può presentare in ogni tempo al municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di due mesi direttamente all'interrogante. In tale modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.

Il Municipio, qualora giudicasse l'interrogazione di interesse generale, potrà diramarla, con la risposta, a tutti i consiglieri comunali.

Interpellanze

art. 33

Ogni consigliere può interpellare il Municipio su oggetti d'interesse comunale. Le interpellanze possono essere presentate su tutti gli oggetti dell'amministrazione comunale che rientrano nell'ambito della sorveglianza del Legislativo.

Sono esclusi quegli oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre Autorità (fondazioni, stato civile, commissione tutoria, autorità fiscali, ecc.).

Il Municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza è presentata almeno sette giorni prima della seduta in forma scritta, anche in formato elettronico, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. La risposta deve comunque essere assicurata nella seduta successiva¹⁾.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto. Sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del Municipale. Vi può essere una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.

Mozioni

art. 34

Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.

Il testo delle mozioni deve essere consegnato al Presidente all'inizio della seduta del Consiglio comunale e successivamente letto dal mozionante nella specifica trattanda posta all'ordine del giorno.

¹⁾ Modifica 14.12.2015

Essa deve essere immediatamente demandata per esame ad una Commissione permanente o speciale, ritenuta la facoltà del Municipio di allestire entro il termine di sei mesi:

- a) un preavviso scritto, oppure
- b) un messaggio a sostegno della proposta.

Il Municipio che non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi.

Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale, il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Il Municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la Commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

Il rapporto della Commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.

Il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione entro due mesi.

Referendum

art. 35

Si richiamano gli art. 75 e 79 LOC.

Iniziativa

art. 36

Si richiamano gli art. 76, 77, 77a, 78, 79 LOC.

CAPITOLO IV

I Gruppi del Consiglio comunale

Requisiti

art. 37

I Gruppi sono costituiti da tutti i consiglieri comunali eletti sulla stessa lista. Un gruppo deve essere costituito da almeno 3 membri. I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti.

Costituzione

art. 38

Un Gruppo consiliare può costituirsi solo nella seduta costitutiva. Ogni Gruppo notifica al Presidente la sua costituzione, indicando il nome del Capogruppo e del suo sostituto.

La formazione di un Gruppo misto deve essere notificata alla Cancelleria comunale almeno 5 giorni prima della seduta

costitutiva. I Gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura.

Finanziamento
pubblico Gruppi politici

art. 39

I Gruppi politici di Maroggia rappresentati in Consiglio comunale sono finanziati mediante un contributo annuo di CHF 500.- al quale è aggiunto un contributo di CHF 100.- per consigliere comunale.

Il contributo è versato entro il 30 settembre di ogni anno.

CAPITOLO V

Le Commissioni

Commissioni
a) permanenti

art. 40

Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, in occasione della seduta costitutiva, le seguenti commissioni :

- a) gestione;
- b) petizioni;
- c) opere pubbliche.

b) speciali

Si richiama l'art. 69 LOC.

c) composizione

Le commissioni sono composte da 5 membri e stanno in carica l'intera legislatura. La carica di membro della Commissione della Gestione è obbligatoria.

d) nomina e
funzionamento

Ogni commissione, nella sua prima seduta, nomina:

- un Presidente;
- un Vice-presidente;
- un Segretario.

La cariche sono rinnovabili.

Le commissioni sono convocate dal Presidente tramite la Cancelleria comunale con avviso scritto ai membri di almeno 7 giorni prima della seduta. La prima seduta della legislatura è convocata dal Segretario comunale.

Le Commissioni devono tenere un verbale delle riunioni che deve essere redatto dal Segretario.

Ogni commissione, oltre a redigere un rapporto scritto su oggetti per i quali è chiamata a pronunciarsi, può designare un relatore con l'incarico di riassumere verbalmente la discussione e commentare la proposta in sede di Consiglio comunale.

e) attribuzioni
Si richiamano gli art. 56, 172 cpv, 3 lett. b LOC, art. 10 cpv. 2 RALOC.
Le commissioni permanenti svolgono gli attributi indicati dagli articoli 43, 44, 45 del presente regolamento.

Il Municipio è l'organo competente a designare la commissione a cui sottoporre per preavviso i messaggi, tenuto conto della particolarità, della complessità e della specificità del tema in esame, avuto riguardo delle competenze stabilite dalla LOC e dal presente Regolamento.

Validità delle sedute
quorum
art. 41
Si richiama l'art. 70 LOC.

Rappresentanza
proporzionale
art. 42
Si richiama l'art. 73 LOC.

Commissione
Gestione
art. 43
Si richiamano gli art. 72, 171 a, 172, 173, 174, 175, art. 10 cpv. 2 RALOC e l'art. 30 RgfC.

La Commissione della gestione ha il compito:

- a) di eseguire l'esame della gestione finanziaria e delle tenute dei conti;
- b) di esperire verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore;
- c) di prendere visione del rapporto dell'organo di controllo esterno;
- d) di pronunciarsi sugli aspetti finanziari di oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale.

Commissione
Petizioni
art. 44
La Commissione delle petizioni ha il compito di:

- a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) esaminare le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi e di altri enti;
- d) preavvisare la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;
- e) esaminare in genere le proposte attinenti a normative od oggetti di natura giuridica;

- f) esaminare i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- g) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale;
- h) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.

Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 let. b ultima frase LOC, 10 cpv. e RALOC e 30 RgfC

Commissione
Opere Pubbliche

art. 45

La Commissione delle Opere Pubbliche ha il compito di:

- a) preavvisare dal profilo tecnico progetti relativi a opere o servizi pubblici comunali e consortili;
- b) preavvisare dal profilo tecnico interventi interessanti le infrastrutture (strade, piazze, canalizzazioni);
- c) esaminare, dal profilo tecnico ed urbanistico, le proposte interessanti il piano regolatore e altre normative edificatorie, quando l'esame non è demandato dal legislativo ad una Commissione speciale.

Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 let. b ultima frase LOC, 10 cpv. e RALOC e 30 RgfC

Ispezione degli atti

art. 46

Si richiama l'art. 105 cpv. 2 LOC.

Obbligo di
Discrezione

art. 47

Si richiama l'art. 104 LOC.

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Rapporti

art. 48

Si richiamano gli artt. 71, 175 LOC e 13 RALOC

- a) ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in consiglio comunale, oppure sottoscrivere un rapporto di minoranza.
- b) Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta commissionale. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

CAPITOLO VI

Il Municipio

Composizione	art. 49 Il Municipio è composto da 5 membri.
Seduta costitutiva	art. 50 Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva subito dopo l'elezione del Sindaco.
Nomine e decisioni d'inizio Legislatura	art. 51 Si richiamano gli art. 13 p), 46 cpv. 1, 89 cpv. 2, 90, 91 LOC. All'inizio di ogni legislatura il Municipio provvede: alla nomina del Vice-Sindaco; a) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri; b) alla nomina di commissioni e delegazioni municipali previste dalle leggi o dal regolamento comunale, designando almeno un municipale, nonché il Presidente; c) alla nomina negli enti di diritto pubblico o privato, dei delegati comunali di sua competenza; d) alla convocazione della seduta costitutiva del Consiglio comunale. Le nomine, le assegnazioni e le designazioni di cui al capoverso precedente hanno la durata della legislatura. Sono riservate disposizioni contrarie derivanti dal diritto federale superiore.
Competenze Generali	art. 52 Si richiama l'art. 106 LOC. Il Municipio, nell'ambito dell'autonomia residua comunale, pianifica l'attività del Comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse comune, comprese le procedure amministrative.
Attribuzioni	art. 53 Si richiamano gli art. 107, 108, 109, 111, 112 LOC.
Competenze delegate	art. 54 Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 11 lett. c) del presente Regolamento.

Competenza
a delegare

art. 55

Si richiama l'art. 9 cpv. 4 LOC.

Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, al Vice-Segretario, al tecnico comunale ed eventualmente ad altri funzionari competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.

Sono inoltre delegate al Municipio le competenze decisionali secondo l'art. 13 della Legge edilizia cantonale e gli art. 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe e mette in atto i necessari controlli.

Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio delle deleghe è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Tasse e indennità
speciali

art. 56

Si richiamano gli art. 116 LOC e 28 RALOC.

Per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati e che esulano dai normali compiti l'indennità richiesta è calcolata sulla base delle tariffe a regia di Enti, Società o Associazioni che rappresentano le arti.

Sedute

art. 57

a) convocazione

Per la convocazione e la validità della seduta valgono gli art. 93 e 94 LOC.

b) luogo

Le sedute hanno luogo nell'apposita sala del palazzo comunale.

Se ragioni speciali lo giustificano possono essere eccezionalmente tenute in altro locale che non sia un pubblico esercizio.

Funzionamento

art. 58

Per le modalità di funzionamento delle sedute municipali si richiamano le disposizioni della LOC, in particolare :

art. 94 : validità della seduta

art. 96 : frequenza – obbligo di partecipare

art. 97 : difetto della maggioranza assoluta

art. 98 : direzione, discussione, votazioni

art. 99 : validità delle risoluzioni

art. 100 : collisione d'interessi

art. 102 : revoca di risoluzioni

art. 111 : pubblicazione delle risoluzioni.

Spese correnti non preventivate

art. 59

Si richiamano gli art. 115 LOC e 5a RALOC.

Il Municipio può effettuare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo massimo complessivo corrispondente a quanto stabilito dal RALOC.

Lavori e forniture

art. 60

Si richiama la legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb)

Verbale

art. 61

Si richiama l'art. 103 LOC.

Criteri di comportamento

art. 62

a) informazione

Il Municipio, all'inizio della legislatura, stabilisce le modalità interne di comportamento per assicurare e disciplinare l'informazione sui problemi comunali di particolare interesse, in particolare con i rapporti con i media.

Di principio l'informazione deve essere favorita.

b) discrezione e riserbo

I membri del Municipio devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta.

c) divieto di prestazione

Un membro del Municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.

d) rilascio estratti

Si richiama l'art. 21 RALOC.

CAPITOLO VII

Il Sindaco

Competenze

art. 63

Per le incombenze del Sindaco, che rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge, si richiamano le disposizioni della LOC :

art. 98 : sedute municipali

art. 118 : competenze e funzioni in genere

art. 119 : competenze e funzioni in particolare

art. 120 : supplenza del Sindaco

art. 121 : casi urgenti.

CAPITOLO VIII

Dicasteri, commissioni e delegazioni

Dicasteri

art. 64

Si richiamano gli art. 90 LOC e 18 RALOC

Delegazioni
e commissioni

art. 65

Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti commissioni e delegazioni :

delegazione tributaria (3 membri);
commissione scolastica (5 membri);
commissione azienda acqua potabile (5 membri);
commissione energia (5 membri).
commissione culturale (5 membri)
commissione naturalizzazioni (3 membri)
commissione piano regolatore (3 membri)

Delle commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà fare parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.

Nomina inoltre :

- a) il delegato e il supplente nella commissione tutoria regionale;
- b) il delegato e supplente per l'inventario ai decessi;
- c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza;
- d) il perito comunale e il suo supplente;
- e) le persone di riferimento ai sensi della legge sulla protezione della popolazione e il suo sostituto;
- f) il delegato nella commissione scuola media
- g) 1 membro nel Consiglio Parrocchiale

Commissioni
speciali

art. 66

Si richiama l'art. 91 LOC.

Il Municipio può altresì istituire altre commissioni ad hoc composte da 5 membri quando si rendessero opportune per la consulenza, lo studio, l'esame o il preavviso di argomenti di particolare importanza, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da adottare. Le loro competenze sono definite dal Municipio.

Dichiarazione

art. 67

fedeltà I membri della Delegazione Tributaria, i periti nonché il delegato e il supplente per l'inventario decessi prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Organo peritale di controllo **art. 68**
Si richiama l'art. 171 a cpv. 2 LOC.

TITOLO III

I dipendenti comunali

Dipendenti in genere **art. 69**
Si richiama l'art. 125 LOC.

Rapporti d'impiego **art. 70**
I requisiti per la nomina, gli incarichi, i doveri di servizio, le responsabilità e in generale i rapporti d'impiego con i dipendenti comunali sono disciplinati dal Regolamento Organico dei dipendenti (ROD). I rapporti d'impiego con i docenti sono disciplinati dalla specifica legislazione cantonale.

Dichiarazione fedeltà **art. 71**
Prima di entrare in carica il Segretario comunale, il Vice-Segretario, il tecnico comunale, il perito comunale e il suo supplente sottoscrivono la dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle leggi.

Obblighi e doveri di servizio **art. 72**
Si richiama il Regolamento Organico dei dipendenti ROD. I dipendenti devono dedicare alla funzione tutto l'impegno e agire costantemente nell'interesse del Comune. Sono tenuti a comportarsi con tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico e verso i colleghi. Devono inoltre tenere un comportamento corretto e dignitoso anche nella vita privata.

Segretario comunale **art. 73**
Si richiamano gli art. 137, 138, 140, 141, 142 LOC.

Incompatibilità **art. 74**
Si richiama l'art. 139 LOC

Il perito **art. 75**
Il perito esegue, su ordine del Municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati le stime dei beni mobili ed immobili e le valutazioni dei danni o altri accertamenti e perizie.

In caso di impedimento o di collisione d'interesse ai sensi dell'art. 140 LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.

La retribuzione del perito è a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

TITOLO IV

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Emolumenti

art. 76

a) onorario

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:

il Sindaco:	fr. 8'000.- annui
il Vice-Sindaco:	fr. 4'000.- annui
i municipali:	fr. 3'000.- annui

L'onorario del Vice-Sindaco viene adeguato pro-rata a quello del Sindaco in caso di assenza di quest'ultimo superiore a tre mesi.

Inoltre riceveranno un'indennità per seduta di fr. 40.- alla quale presenzieranno.

b) indennità

I membri del consiglio comunale, delle commissioni e delegazioni municipali, della commissione azienda acqua potabile e i membri delle commissioni nominate dal consiglio comunale, ricevono un'indennità di fr. 40.- per ogni seduta alla quale partecipano.

c) diarie

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle commissioni e delle delegazioni ricevono le seguenti indennità:

a) per una giornata	fr. 500.-
b) per mezza giornata	fr. 250.-
c) per un impegno inferiore alle 2 ore	fr. 60.-

Per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese di trasferta in analogia alle prescrizioni fissate dal Cantone per i propri dipendenti o rappresentanti.

Non sono considerate diarie e non danno di conseguenza diritto ad alcuna indennità le presenze a manifestazioni civili, religiose, culturali o sportive limitate a funzione di rappresentanza senza impegni esecutivi. Impegni particolari saranno regolati da apposita Ordinanza.

d) importi al netto Gli importi di cui alle lett. a), b), c) sono da considerare al netto degli oneri sociali (AVS, AI, IPG; AD), dunque quelli effettivamente da versare.

TITOLO V

Gestione finanziaria e contabilità

Piano finanziario **art. 77**
Si richiamano gli art. 156 LOC, 20 a del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.

Preventivi e
Consuntivi **art. 78**
Si richiamano gli art. 152, 157 e 167 LOC.

Norme per la
gestione finanziaria
e la contabilità **art. 79**
Fanno stato le norme di cui agli art. 151, 155, 158, 161, 171, 171c, 214 LOC.

Moltiplicatore **art. 80**
Si richiamano gli art. 162 e 162a LOC.

Messaggi per
investimenti **art. 81**
I messaggi con proposte di investimento rilevanti per rapporto all'importanza del bilancio del comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie.

I crediti di investimento divengono esecutivi con la ratifica del Dipartimento come alle disposizioni dell'art. 205 LOC.

Diritto di firma **art. 82**
Il Segretario comunale, il Vice-Segretario comunale e il contabile hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco, con il Vice-Sindaco e il capo-dicastero finanze per le operazioni relative ai conti correnti.

TITOLO VI

I beni comunali

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Definizione **art. 83**
I beni comunali si distinguono in:
a) beni amministrativi;
c) beni patrimoniali.

Suddivisione	art. 84 a) beni amministrativi : si richiama l'art. 177 LOC b) beni patrimoniali : richiama l'art. 178 LOC.
Amministrazione	art. 85 Si richiama l'art. 179 LOC. L'amministrazione dei beni comunali compete al municipio. Esso può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.
Alienazioni Locazioni	art. 86 Si richiama l'art. 180 LOC.
Titolo di acquisizione ed estensione	art. 87 I beni comunali sono costituiti, acquisiti o estinti per decisione del Consiglio comunale.

CAPITOLO II

Utilizzo dei beni amministrativi

Uso comune	art. 88 Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della Legge e dei diritti altrui.
Uso speciale	art. 89
1) in generale	L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale. Le condizioni d'uso sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o concessione. La decisione deve considerare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.
2) di poca intensità	È soggetto all'autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi. E' tale specialmente: il deposito temporaneo di materiali e macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate, la posa di brevi condotte in genere, di trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto. L'occupazione con cinte, cancelli e solette, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie, l'esposizione occasionale di tavolini o bancarelle e simili per l'esercizio di commerci.

Sono pure soggette ad autorizzazione le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di opinione e riunione, salvo l'uso ragionevole dei beni per la raccolta di firme per iniziative popolari, referendum e petizioni comunali, cantonali e federali.

- 3) uso durevole
- È soggetto all'autorizzazione l'uso durevole dei beni amministrativi. E' tale specialmente: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza come la sporgenza di pensiline, balconi; la posa o installazione di infrastrutture tecnologiche come le condotte in genere, di trasporto dell'energia, per radio e televisione via cavo; l'utilizzazione esclusiva e durevole per le affissioni pubblicitarie, l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci, cassette e vasi per piante e fiori, tende.
- 4) procedura
- Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.
- 5) condizioni
- Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione. La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione. Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.
- 6) durata
revoca
- La durata massima per le autorizzazioni è di 10 anni.
La durata massima per le concessioni è di 20 anni.
Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.
- Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.
- La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

7) responsabilità

Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere richieste garanzie adeguate.
Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

CAPITOLO III

Tasse

Ammontare

art. 90

Le tasse di concessione e per l'uso dei beni amministrativi, nonché l'occupazione di area pubblica sono disciplinate in uno specifico regolamento.

CAPITOLO IV

Fideiussioni e mutui – divieti – prestazioni obbligatorie

Fideiussioni
e mutui

art. 91

Si richiama l'art. 183 LOC.

Divieti

art. 92

Si richiamano gli art. 182, 184 e 185 LOC.

Prestazioni
obbligatorie

art. 93

Si richiama l'art. 181 LOC

In caso di catastrofi naturali e di eccezionali eventi il municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO VII

Ordine pubblico

Norma generale

art. 94

Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza nella giurisdizione del Comune, incombe al Municipio. Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia il Comune stabilisce collaborazioni in base alla Legge sulla collaborazione fra le Polizia cantonale e le Polizie comunali e al relativo Regolamento.

Rumori molesti
divieto

art. 95

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari in genere ed in generale ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie o piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato. Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.

In ogni caso l'emissione di rumori molesti deve rispettare i limiti di sensibilità definiti dal piano regolatore per le singole zone.

Quiete notturna

art. 96

Fra le 22.00 e le ore 08.00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti e i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.

Lavori rumorosi

art. 97

L'esecuzione di lavori rumorosi è vietata tra le ore 19.00 e le ore 08.00. E' inoltre vietata tra le 12.00 e le 13.00, qualora ciò dovesse provocare pregiudizio a terzi.

Il Municipio in casi eccezionali (canicola) può autorizzare l'inizio dei lavori di tipo edile già a partire dalle ore 06.00.

Lavori festivi
e notturni

art. 98

Salvo casi speciali da autorizzarsi dal Municipio è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.

Lavori agricoli
e giardinaggio

art. 99

Nei giorni festivi riconosciuti sono vietati i lavori di giardinaggio con macchinari rumorosi. Le macchine agricole e da giardinaggio (tosaerba, fresatrici, motoseghe, ecc.) devono funzionare in modo da non arrecare eccessivo e prolungato disturbo.

Il loro impiego è comunque vietato la domenica, nei giorni festivi infrasettimanali e nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 08.00, il sabato alle ore 09.00.

L'accensione di fuochi all'aperto è regolata dalle normative cantonali.

Salvo i casi speciali autorizzati dal Municipio lo spandimento di letame per le necessità agricole è ammesso unicamente in giornate piovose o nell'imminenza di precipitazioni. Questi lavori sono comunque vietati nei giorni festivi riconosciuti.

Canapa	art. 100 Le vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti posti all'interno delle zone residenziali.
Esercizi pubblici	art. 101 Le attività degli esercizi pubblici non devono turbare la quiete pubblica. Esse sono sottoposti alla disposizione della legge cantonale.
Esercizio della prostituzione	art. 102 L'esercizio della prostituzione è vietato nei luoghi dove può turbare l'ordine pubblico, la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica. Sono richiamante le disposizioni cantonali e quelle definite nelle norme di piano regolatore comunale (NAPR).
Ballo e manifestazioni ricreative	art. 103 L'organizzazione di balli e altre manifestazioni ricreative è regolata dalla legge cantonale e dai relativi regolamenti di applicazione. Autorizzazioni per eventuali prolunghi d'orario, implicanti la proroga anche dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico possono essere concesse per circostanze particolari.
Funzioni religiose rispetto	art. 104 Durante lo svolgimento di funzioni religiose sono proibiti, nelle vicinanze delle chiese, i giochi, gli schiamazzi, le riunioni rumorose nonché qualsiasi altro atto che possa turbare le funzioni stesse.

TITOLO VIII

Polizia locale

CAPITOLO I

Lavori – manomissioni e danneggiamenti – affissioni – sgombero neve

Lavori stradali	art. 105 Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti necessita chiedere l'autorizzazione al Municipio. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.
-----------------	--

Manomissioni danneggiamenti	<p>art. 106 Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali, agli impianti, agli albi comunali e alla proprietà pubblica in genere.</p>
Affissioni	<p>art. 107 Sono vietate le affissioni in genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa autorizzazione del Municipio. Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se deturpanti l'estetica, contrarie alla moralità od oltraggiose verso terzi. Sono riservati i disposti della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.</p>
Siepi e muri di cinta	<p>art. 108 I proprietari di terreni fronteggianti le strade comunali sono tenuti alla manutenzione regolare di muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla regolare potatura delle siepi e al taglio della vegetazione sporgente in modo da eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli e garantire la visibilità e la sicurezza del traffico.</p> <p>In caso di inadempienza il Municipio, previa diffida, può far eseguire i lavori a spese del proprietario.</p>
Costruzioni pericolanti	<p>art. 109 I proprietari sono tenuti ad eseguire la regolare manutenzione degli stabili per salvaguardare l'aspetto decoroso ed eliminare i pericoli per la sicurezza pubblica dipendenti da costruzioni o altre opere pericolose.</p> <p>In caso di pericolo il Municipio può ordinare le necessarie misure, provvedendo in caso di inadempienza alla loro esecuzione a spese del proprietario.</p>
Gronde e paraneve	<p>art. 110 I proprietari di stabili sono tenuti a munire i tetti verso l'area pubblica di paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastre di ghiaccio. I proprietari sono responsabili per qualsiasi danno provocato a persone e cose dalla caduta di neve o ghiaccio dai tetti dei loro stabili.</p>
Servizio calla neve	<p>art. 111 Il Comune assicura il servizio sgombero neve sulle strade comunali, le piazze e gli spazi pubblici.</p> <p>In presenza di abbondanti precipitazioni nevose la protezione delle proprietà private deve essere assicurata dai privati</p>

mediante la posa di manufatti atti a resistere alla pressione della neve: il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a seguito delle operazioni di sgombero.

In caso di evidente necessità la neve può essere depositata, senza indennizzo alcuno, su terreni privati fronteggianti le strade comunali, avuta cura che tali depositi non creino pregiudizio all'accesso per gli edifici abitativi. Lo sgombero della neve, compresa quella risultante dal servizio calla neve, davanti alle proprietà e agli accessi privati (posteggi, garages, ecc.) deve essere eseguito dai privati.

L'aspetto in riguardo al servizio sgombero neve sarà pure regolato da apposita ordinanza municipale comprensiva del relativo piano di intervento.

Polizia mortuaria

art. 112

Nessuna inumazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

Le norme relative alle inumazioni, alle esumazioni, alla manutenzione e alla pulizia del cimitero e alla polizia mortuaria, sono fissate da un regolamento speciale, riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

CAPITOLO II

Polizia sanitaria - animali

Generalità

art. 113

L'igiene pubblica e particolarmente quella del suolo e dell'abitato sono regolate da leggi o regolamenti particolari.

Rifiuti

art. 114

La raccolta e la distruzione dei rifiuti è oggetto di regolamentazione particolare.

Lotta alla zanzara tigre

art. 115

Al fine di evitare la diffusione di zanzare tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna. Sono esclusi della presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

Cani

art. 116

Sull'area pubblica i cani devono essere tenuti al guinzaglio. I proprietari devono attuare, nella loro proprietà, tutte quelle misure atte ad evitare la fuga e sono responsabili dell'incolumità dei passanti. Devono intervenire qualora il cane disturbasse, in particolare durante le ore serali e notturne, con latrati continui, la quiete pubblica. I proprietari sono inoltre

tenuti a pulire il suolo pubblico là dove esso sia stato lordato dai loro animali. E' richiamata la specifica ordinanza.

Ricoveri di animali

art. 117

Nell'abitato e nelle sue vicinanze sono vietati installazioni destinate al ricovero di animali quali in particolare canili, pollai, conigliere, voliere, stalle per suini, bovini, equini, ovini se le medesime sono suscettibili di costituire molestia. La tenuta di rettili deve essere notificata al Municipio e soggiace alle disposizioni cantonali.

Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia e le procedure previste dalla legge edilizia.

Maltrattamenti

art. 118

E' vietato maltrattare animali di qualsiasi genere o specie. Il Municipio denuncerà ogni caso di maltrattamento all'autorità competente.

Vago pascolo

art. 119

Il vago pascolo di ovini e caprini è vietato nella zona edificabile e sulle altrui proprietà. I proprietari di bestiame devono intervenire affinché gli animali non arrechino danno alle proprietà altrui.

CAPITOLO III

La circolazione

Generalità

art. 120.

La circolazione di veicoli è regolata dalle disposizioni cantonale e federali in materia.

Arredo urbano

art. 121

Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano per favorire i percorsi pedonali e quelli ciclabili, riservare le disposizioni della legge cantonale sulle strade e di altre leggi o regolamenti.

TITOLO IX

Edilizia – protezione del paesaggio, dei beni culturali ed artistici

Generalità

art. 122

Ogni attività edilizia pubblica e privata deve conformarsi alla legge federale sulla pianificazione del territorio, alla legge di

applicazione, alla legge edilizia cantonale, al piano regolatore ed ogni altra legge o regolamento particolare applicabile.

Il Municipio veglia sull'osservanza delle legislazioni in materia di bellezze naturali e del paesaggio.

Manutenzione
fondi

art. 123

I terreni di proprietà privata devono essere mantenuti in uno stato decoroso, ordinato e scevro di pericoli per terzi.

In caso di inadempienza il Municipio assegna un congruo termine al proprietario affinché provveda ad eseguire la manutenzione e la pulizia mediante taglio della vegetazione, sistemazione del terreno e sgombero del materiale estraneo sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

TITOLO X

Pubblica educazione

Generalità

art. 124

Il Municipio, assistito dalla Commissione scolastica, garantisce il buon funzionamento della scuola dell'infanzia affinché l'istruzione pubblica assolva un compito educativo dell'individuo e della società.

Il Municipio assicura inoltre la collaborazione allo Stato o con altri Comuni per quanto attiene gli altri ordini di scuola.

Componenti

art. 125

Tutte le componenti e le istituzioni in materia scolastica sono chiamate al contributo collaborativo per quanto di loro pertinenza e nel rispetto delle rispettive competenze.

TITOLO XI

Contravvenzioni e multe

Ammontare della multa

art. 126

Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali, va fino ad un massimo di fr. 10'000.—, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Rapporti e segnalazioni **art. 127**
Si richiama l'art. 146 LOC.
I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al Municipio.

Le segnalazioni, in forma scritta, possono essere fatte anche da terzi.

Procedura **art. 128**
Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli art. 147, 148, 149 e 150 della LOC.

TITOLO XII

Regolamenti – ordinanze – convenzioni - petizioni

Regolamenti **art. 129**
Il Consiglio comunale disciplina mediante appositi Regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

Ordinanze **art. 130**
Il Municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di 15 giorni. Il Consiglio di Stato, d'ufficio o su ricorso, può dichiarare nulle in tutto o in parte le ordinanze.

Esecuzione di compiti pubblici **art. 131**
Si richiamano gli art. 193, 193 a, b, c, d, e, LOC.

Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.

Petizioni **art. 132**
a) diritto di risposta

Chi rivolge petizioni al Comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole, di regola 30 giorni. E' considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente da atti amministrativi decisi dagli organi comunali. Se non è indicato il recapito la risposta è comunicata al primo firmatario.

b) esame

Le petizioni genericamente rivolte al Comune sono di regola esaminate dal Municipio.

Le petizioni indirizzate al Consiglio comunale che rientrano nella sua competenza sono trasmesse dal presidente alla Commissione delle petizioni. La Commissione propone al Consiglio comunale una semplice risposta o una risoluzione. Il Municipio ha diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.

TITOLO XIII

Aziende municipalizzate

Istituzione

art. 133

Nel Comune, conformemente alla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, è istituita l'Azienda acqua potabile.

Essa è sottoposta alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale e amministrata dal Municipio tramite la specifica Commissione ed è retta da un apposito regolamento.

TITOLO XIV

Disposizioni transitorie ed abrogative

Entrata in vigore

art. 134

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Esso sarà quindi consegnato ai cittadini che ne faranno richiesta, la prima volta a tutti i fuochi in forma gratuita.

Abrogazioni

art. 135

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 21 novembre 1994 nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

oooooooooooo / oooooooooooooo

Adottato dal Consiglio comunale di Maroggia il 1° ottobre 2012.
Approvato dalla Sezione Enti Locali con decisione no. 145-RE-12117 del 9 gennaio 2013.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Ida Maria Magaton

Gli scrutatori :
Augusto Maranesi
Daniele Lancini

Il Segretario :
Gabriele Serena